


Siglato il 22.11.2016

Area Dirigenza **MEDICA**

ACCORDO SINDACALE
per la definizione della

RETRIBUZIONE
di **POSIZIONE**

- ANNO - 2016



In data 22.11.2016, alle ore 15.30, presso la sede dell'Azienda ha avuto luogo l'incontro tra:
la Direzione Aziendale nelle persone di: **VEDI RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**
e, per i Rappresentanti Sindacali: **VEDI RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**
Organizzazioni Sindacali: **VEDI RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**

Al termine è stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che si allega

PERSONALE DELL'AREA DEI DIRIGENTI MEDICI
ACCORDO DECENTRATO PER LA DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale dipendente dell'Azienda USL di Ferrara, nella posizione di Dirigente dell'Area Medica, e ha validità per il periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016.

ART. 2

Quadro normativo e negoziale di riferimento

1) Riferimenti contrattuali:

I CC.NN.LL. che si sono succeduti, per l'Area Medica, nel tempo:

- C.C.N.L. 5/12/1996 "Quadriennio 1994-1997, CCNL del 8/06/2000 Quadriennio 1998 -2001, CCNL Integrativo del 10.02.2004, CCNL del 3/11/2005 Quadriennio 2002-2005, CCNL del 17/10/2008 Quadriennio 2006-2009 e relativi bienni economici ed in particolare, per quanto riguarda il Fondo:
- Art. 9 (C.C.N.L. 6/05/2010) "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa";
- Art. 10 (CCNL 5/07/2006) "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa";
- Art. 54 CCNL del 3.11.2005 "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa";
- Artt. 50 e 9 del CCNL dell'8/06/2000 "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa";
- Art. 60 del CCNL 5/12/1996 "Finanziamento delle indennità delle specificità medica e della retribuzione di posizione dei Dirigenti di primo e secondo livello nonché dello specifico trattamento economico di secondo livello";

2) Riferimenti di legge e disposizioni interpretative:

- L.R. del 23.12.2004, n. 29 e s.m.i. ad oggetto "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale" e CC.CC.NN.LL. vigenti nei comparti della sanità., che riconoscono alla Regione un ruolo di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie in una serie di materie, ivi compresa l'interpretazione e applicazione di istituti normativi e contrattuali relativamente al personale sanitario;
- comma 236 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che espressamente prevede che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";

- comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa
- il predetto comma 456, dell'articolo 1, che ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo "A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa;
- Circolare n. 20 dell' 8/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale sono state fornite le istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013;
- La predetta Circolare n. 20 stabilisce che la decurtazione permanente prevista dall'art. 1, comma 4, 5 e 6 della Legge n. 147 del 2013, sia di importo non inferiore a quello generato secondo le indicazioni fornite dalle Circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014 della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economie e Finanze;
- la Circolare 12/2011 con la quale sono state fornite le seguente indicazioni operative: "*per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.*";
- nota della Regione Emilia Romagna prot. 836602 del 19/11/2015 che ha dato istruzioni ai Direttori della Aziende Sanitarie dell'Emilia Romagna di prendere quale base di riduzione permanente relativa ai Fondi di salario accessorio, ai fini della costituzione dei Fondi stessi per l'anno 2015, quelle risultanti dall'applicazione delle indicazioni contenute nella Circolare n. 20/2015 del MEF.

3) Riferimenti contrattazione integrativa aziendale:

Accordo Decentrato per l'Area della Dirigenza Medica, siglato il 17/12/2015 e sottoscritto in data 28/04/2016, per la definizione della Retribuzione di Posizione e per la qualità della prestazione individuale - ANNO 2015;

4) Provvedimenti deliberativi aziendali:

Delibera n. 190 del 22.11.2016 ad oggetto: "Determinazione provvisoria dei Fondi di finanziamento dei trattamenti economici accessori per l'anno 2016 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria";

ART. 3 Fondo di Finanziamento

Le parti prendono atto che il Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa fatto salvo variazioni contrattuali o normative o disposizioni regolamentari e nuove e impreviste cessazioni del personale, è così provvisoriamente valorizzato, salvo conguaglio in funzione della verifica dell'andamento della dinamica del personale al 31/12/2016 rispetto alla consistenza dei Dirigenti al 31/12/2015 in applicazione e secondo le modalità indicate nella Circolare n. 20/2015 del Ministero delle Economie e Finanze:

Fondo art. 9 CCNL 6/05/2010 2° biennio 2008/2009 per il finanziamento: indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa.	8.281.339,47
---	---------------------

La consistenza del Fondo consente di finanziare interamente l'istituto oggetto del presente Accordo.

Le parti richiamano quanto concordato nei precedenti incontri circa l'intenzione comune di destinare al Fondo della Produttività Collettiva ed Individuale dell'anno successivo (2017) quanto definitivamente non utilizzato nei Fondi Risultato, Condizioni di Lavoro e Posizione dell'anno precedente a supporto degli obiettivi e delle progettualità impostate anche nel medio termine. Le parti concordano inoltre (ex ante), sin d'ora che le quote che risulteranno a consuntivo non spese nel corso del corrente anno sui Fondi Risultato, Condizioni di Lavoro e Posizione sono destinate ad integrare la disponibilità del Fondo della Risultato anno 2016 e, per la parte eventualmente non spesa, a favore del Fondo del Risultato anno 2017.

Quanto sopra è in applicazione della Circolare n. 16 del 2/05/2013 e della Circolare n. 15 del 30/04/2014 della Ragioneria dello Stato che consentono, con specifiche clausole degli accordi integrativi formalmente concordate dai rappresentati dell'Azienda con i rappresentati delle OO.SS., di destinare a programmi e progetti dell'anno successivo quanto definitivamente non utilizzato dei Fondi Posizione, Condizioni di Lavoro e Risultato dell'anno precedente.

Nell'ipotesi in cui venga rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale si procederà alla rideterminazione del Fondo per l'anno 2016 e, qualora ne ricorreranno i presupposti, si provvederà altresì ad applicare le disposizioni previste dall'art. 9 quinquies del D.L. 78/2015 convertito con Legge n. 125/2015.

ART. 4

Quote individuali di retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa

Si confermano per l'anno 2016 i valori della Retribuzione complessiva annua lorda di Posizione per gli Incarichi Dirigenziali già stabiliti per l'anno 2015 dall'Accordo sindacale aziendale citato in premessa, come risulta dalla seguente tabella e fatto salvo quanto stabilito al successivo capoverso:

	TIPOLOGIA INCARICO		<u>Quota ANNUA</u> <u>2016 (13 mensilità)</u>
STRUTTURA COMPLESSA	1)	DIREZIONE di MACROSTRUTTURA	25.406
	2)	Direzione di: DIPARTIMENTO – AREA DIPARTIMENTALE – DIP.TO INTERAZIENDALE	24.406
	3)	Direzione di UNITA' OPERATIVA: AREA di CHIRURGIA	23.406
		Direzione di UNITA' OPERATIVA: AREA di MEDICINA	22.406
		Direzione di UNITA' OPERATIVA: AREA del TERRITORIO	21.406
		Direzione di UNITA' OPERATIVA: AREA di STAFF	19.906
STRUTTURA SEMPLICE	4)	Struttura Semplice / MODULO ORGANIZZATIVO DIPARTIMENTALE	16.995
	5)	Struttura Semplice / MODULO ORGANIZZATIVO	16.125
	6)	Struttura Semplice / MODULO DIPARTIMENTALE FUNZIONALE	15.000
	7)	Struttura Semplice / MODULO FUNZIONALE	14.195
	8)	Struttura Semplice Optante Extra / IMPORTO GARANTITO	6.655
NATURA PROFESSIONALE	9)	PROGRAMMI, PROGETTI, COORDINAMENTI, ALTA SPECIALIZZAZIONE	13.695
	10)	Incarichi Professionali – Dirigenti EX 9° LIVELLO	10.000
		Incarichi Professionali (dopo 5 anni equiparati) con valore garantito	6.500
		Incarichi Professionali (dopo 5 anni equiparati) attribuiti con decorrenza fino al 29.06.14 nei cui confronti non è stato operato il riassorbimento della variabile aggiuntiva già attribuita	3.608,28
		Incarichi Professionali (dopo 5 anni equiparati) attribuiti con decorrenza dopo il 30.06.14 nei cui confronti non è stato operato il riassorbimento della variabile aggiuntiva già attribuita	2.600
		INCARICHI PROFESSIONALI dopo 3 anni a tempo indeterminato	1.300
11)	NEO-ASSUNTI a tempo indeterminato dopo un anno di servizio dall'assunzione	1.300	

Le progressioni temporali indicate nelle tabelle di cui al punto 1) per gli incarichi professionali dopo 3 anni e per i neo-assunti si fermano al 31.12.2010 e la corresponsione delle quote economiche viene mantenuta con riferimento al valore in godimento a tale data.

In via eccezionale e per contingenti motivi, per un periodo massimo di due anni, rinnovabili, la Direzione Aziendale può valorizzare incarichi ritenuti di particolare rilievo, tra i quali quelli legati a situazioni di affidamento di un eventuale incarico aggiuntivo rispetto a quello iniziale, in ogni caso rispettando per le posizioni apicali vacanti quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 8/6/2000; la Direzione Generale informa le OO.SS. sulla natura e l'entità economica dell'incarico stesso, comunque attribuendo pari valore economico agli incarichi di pari responsabilità.

Qualora intervengano disposizioni legislative nazionali o regionali che modifichino o integrino il quadro normativo di cui in premessa, le parti procederanno a successivo confronto per rivedere i contenuti del presente Accordo, fermo restando il rispetto della disponibilità del fondo contrattuale di riferimento.




Siglato il 22.11.2016

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

LA DIREZIONE



LE OO.SS. AREA DIRIGENZA MEDICA

ANPAG - ASSORSD 
FPCGIL MEDICI 
FASSISOR 
UIL Medici 
CINO 
ANPO 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 26/01/2017 alle ore 9.30, si è riunito, previa convocazione a mezzo posta elettronica del presso la sede del Azienda USL di FERRARA, via Via Arturo Cassoli, 30, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 3 (6/ 5/2010) del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:
AREA DIRIGENZA MEDICA 9 e 11 del CCNL 06/05/2010.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 70485 del 22/11/2016 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 70485 del 22/11/2016 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

Le ipotesi di accordo relative alla retribuzione di risultato, condizioni di lavoro e retribuzione di posizione in esame sono state sottoscritte in data 22 novembre 2016 e sono state trasmesse al Collegio in data 24 novembre 2016. I termini perentori sono stati sospesi con mail del Presidente del Collegio in data 20/12/2016 con richiesta di chiarimenti ed integrazione di documentazione.

In proposito, il Collegio, sulla scorta del carteggio esaminato, riscontra che dette quantificazioni, risultano in linea con le disposizioni legislative vigenti (art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010, art. 1, comma 456, L. n. 147/2013, e, da ultimo, art. 1, comma 236, L. n. 208/2015) nonché conformi alle istruzioni impartite dalle circolari n. 20/RGS dell'8/05/2015 e n. 12/RGS del 23/03/2016, e, pertanto, non formula osservazioni al riguardo. Va da sé che in ordine alle unità di personale assumibile in base alla normativa vigente, resta salva la verifica finale dell'effettivo andamento, ai sensi della citata circolare n. 12/RGS del 2016.